

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972 , n. 642**

Disciplina dell'imposta di bollo.

Vigente al : 2-1-2023

TITOLO I

OGGETTO E SPECIE DELL'IMPOSTA E MODI DI PAGAMENTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'[art. 87, comma quinto, della Costituzione](#);  
Vista la [legge 9 ottobre 1971, n. 825](#), concernente delega legislativa per la riforma tributaria;  
Vista la [legge 6 dicembre 1971, n. 1036](#);  
Visto il [decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202](#), convertito, con modifiche, nella [legge 24 luglio 1972, n. 321](#);  
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'[art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825](#);  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto dell'imposta

Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

Art. 2.

Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso.

L'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.

Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione. ((12))

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

-----  
AGGIORNAMENTO (12)

La [L. 19 gennaio 1985, n. 4](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo, come modificato dall'[articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955](#), ha effetto dal 1 gennaio 1973 per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali, depositati durante il periodo intercorso fra il 1 gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1982.

Art. 3.  
**((Modi di pagamento)).**

**1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:**

**a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito contrassegno;**

**b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.**

**2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.**

**3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50)).**

Art. 4.

Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone.

La carta bollata e' filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata e' inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonche' le modalita' d'applicazione del visto per bollo.

**((Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.))**

#### Art. 5.

**((Definizione di foglio, di pagina e di copia.**

**Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella:**

**a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;**

**b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.**

**Per i tabulati meccanografici l'imposta e' dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.**

**Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreche' queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformita' all'originale)).**

#### Art. 6.

**((Misura del tributo in caso d'uso.**

**Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta e' dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso)).**

#### Art. 7.

**((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 30 DICEMBRE 1982, N. 955](#)))**

#### Art. 8.

**((Onere del tributo nei rapporti con lo Stato.**

**Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, e' a**

*carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario)).*

## TITOLO II

### MODI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

#### Art. 9.

##### *((Carta bollata.*

*Sulla carta bollata non si puo' scrivere fuori dei margini ne' eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.*

*Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi e' consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.*

*E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonche' usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o gia' usata per altro atto o documento)).*

#### Art. 10.

##### *((Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario.*

*Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.*

*La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonche' alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni)).*

#### Art. 11.

##### *Bollo straordinario*

*Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.*

*E' vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.*

#### Art. 12.

##### *Marche da bollo*

*L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di*

un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio.

Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

Sulle marche da bollo non e' consentito scrivere ne' apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformita' dei precedenti commi.

E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

Art. 13.

*((Facolta' di scrivere piu' atti sul medesimo foglio.*

*Un atto per il quale e' prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario puo' essere scritto su un foglio che sia gia' servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.*

*Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente e' soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.*

*In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:*

*1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in piu' sedute;*

*2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;*

*3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;*

*4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;*

*5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;*

*6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;*

*7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalita';*

*8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne piu' di una persona;*

*9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;*

*10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o piu' persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce*

*il contenuto degli estratti che si rilasciano;*

*11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;*

*12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonche' i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;*

*13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;*

*14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;*

*15) gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto)).*

Art. 14.

*((Speciali modalita' di pagamento.*

*Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, puo' essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonche' le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalita' di applicazione.*

*L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformita' al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.*

*L'utente delle macchine bollatrici non puo' cederne l'uso o la proprieta' a terzi, nemmeno temporaneamente, ne' trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, puo' essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina e' posta in uso)).*

Art. 15.

*Pagamento in modo virtuale.*

*Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziche' in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.*

*Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.*

*Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma,*

l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.

L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. ((68))

L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.

Tale liquidazione, raggugliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

L'interessato, che intenda rinunciare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia.

Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva

dovra' essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

-----

AGGIORNAMENTO (68)

Il D.P.C.M. 21 gennaio 2013 (in G.U. 31/01/2013, n. 26) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i soggetti individuati dall'[art. 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), il termine di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, di cui all'art. 15, quinto comma, del medesimo decreto, riferita all'anno 2012 e' prorogato fino al 31 marzo 2013".

Art. 15-bis.

(( *Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti*). ))

((1. *I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.*

2. *I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale e' posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 e' eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.*

3. *Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:*

- a) la societa' Poste italiane S.p.a.; b) le banche;*
- c) le societa' di gestione del risparmio;*
- d) le societa' capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#);*
- e) le societa' di intermediazione mobiliare;*
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 385 del 1993](#), nonche' le societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;*
- g) le imprese di assicurazioni)).*

-----

AGGIORNAMENTO (61)

Il [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni dalla



[L. 6 agosto 2008, n. 133](#), ha disposto (con l'art. 82, comma 9) che "La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalita' previsti dall'[articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi".

-----

AGGIORNAMENTO (77)

Il [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#), come modificato dalla [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), ha disposto (con l'art. 82, comma 9) che "La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalita' previsti dall'[articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009, al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi".

Art. 16.

**((Riscossione coattiva.**

***Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sopratasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli [articoli da 5 a 29](#) e [31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#).***

***Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto)).***

### TITOLO III

ATTI E SCRITTI PER I QUALI L'IMPOSTA E' PRENOTATA A DEBITO

Art. 17.

Atti dei procedimenti giurisdizionali.

Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del **((patrocinio a spese dello Stato))** e' prenotata a debito.

**((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 113](#))).**

**((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 113](#))).**

Art. 18.

Atti di persone od enti ammessi al **((patrocinio a spese dello Stato))**

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al **((patrocinio a spese dello Stato))** non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al **((patrocinio a spese dello**

**Stato))), e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.**

#### TITOLO IV

EFFETTI DEL MANCATO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA;

OBBLIGHI, DIVIETI, SOLIDARIETA'.

##### Art. 19.

**((Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.**

**Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonche' gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorita' giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo)).**

##### Art. 20.

Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo

La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualita' di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.

Il portatore o possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative **((sanzioni amministrative))**.

La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

##### Art. 21.

Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario

I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la

relativa data.

Art. 22.  
Solidarieta'.

Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali ((**sanzioni amministrative**)):

1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi responsabilita' derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione e' accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473](#)**)).

Art. 23.  
Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni

I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessita' di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 24.  
Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti).

1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200. (71) ((72))

-----  
AGGIORNAMENTO (71)

Il [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#), ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1

gennaio 2017.

-----

AGGIORNAMENTO (72)

Il [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#) come modificato dalla [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#) ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Art. 25.

Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio).

1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.

2. Salvo quanto previsto dall'[articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227](#), le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila.

3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e' punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.(71)((72))

-----

AGGIORNAMENTO (71)

Il [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#), ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.

-----

AGGIORNAMENTO (72)

Il [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#) come modificato dalla [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#) ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Art. 26.

**((Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici)).**

**1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.))**

Art. 27.

Violazioni costituenti reati

((**COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473](#)**)).

Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati e' punito con le pene stabilite dall'[art. 466 del codice penale](#).

Art. 28.

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473](#)**))

Art. 29.

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473](#)**))

Art. 30.

Responsabilita' dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria

Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.

Art. 31.

Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

La regolarizzazione e' eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della ((**sanzione amministrativa**)) riscossa.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.

Art. 32.

Irreperibilita' di valori bollati.

E' ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi e' impossibilita' oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.

Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali e' prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per

bollo.

E' altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.

Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di **((sanzione amministrativa))**.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE ED ALLE VIOLAZIONI

#### Art. 33.

##### Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria

Le controversie relative all'applicazione delle imposte **((...))** previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se lo ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera centomila lire.

Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'[art. 395, numeri 2\) e 3\), del codice di procedura civile](#).

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

L'autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte **((...))** in contestazione.

Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.(22)

-----

#### AGGIORNAMENTO (22)

La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 23 novembre 1993, n. 406 (in G.U. 1ª s.s. 1/12/1993, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642](#) (Disciplina dell'imposta di bollo), nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperimento

dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".

Art. 34.

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473](#)))

((33))

-----  
AGGIORNAMENTO (33)

Il [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473](#) ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), recante disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, secondo comma, nell'articolo 34, primo comma, e nell'articolo 38, primo comma, le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative".

Art. 35.

Organi competenti all'accertamento delle violazioni

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, e' demandato, oltre che ai soggetti indicati negli [articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4](#), ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.

I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.

L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli [articoli 351 e 352 del codice di procedura penale](#), sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.

I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

Art. 36.

((Modalita' di accertamento delle violazioni.

**Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono**

constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.

Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi precedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri puo' avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente)).

#### Art. 37.

##### Termini di decadenza - Rimborsi.

L'amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.

L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.

La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative ((**sanzioni amministrative**)) deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.

Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:

a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;

b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso e'



comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale e' stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.

#### Art. 38.

##### Ripartizione delle pene pecuniarie

Le somme riscosse per le **((sanzioni amministrative))** previste dal presente decreto sono ripartite a norma della [legge 7 febbraio 1951, n. 168.](#)

### TITOLO VII

#### VENDITA DEI VALORI BOLLATI

#### Art. 39.

##### Distribuzione, vendita al pubblico e aggio.

La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Il pagamento con modalita' telematiche puo' essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonche' presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia' autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalita' di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonche' le penalita' per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:

a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno **((ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ))**, nella seguente misura:

- 1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
- 2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
- 3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo.

Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.

Il Ministro delle finanze puo' con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del

registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.

Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonche' i requisiti, le condizioni e le modalita' ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.

I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.

I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati puo' essere revocata dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.

L'autorizzazione medesima puo' essere, altresì, sospesa o revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.

Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di Finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.

Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perche' fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalita' stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilita'. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potra' invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.

Il Ministro delle finanze puo' affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.

Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonche' dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.

Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del [primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovra' provvedere alla emissione, a

carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 40.

#### *((Disposizioni transitorie.*

**Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonche' i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del [numero 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825](#).**

**Per le cambiali di cui al [primo comma dell'art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131](#), rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo)). ((9))**

-----

#### AGGIORNAMENTO (9)

Il [D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955](#) ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che "Le integrazioni e correzioni apportate all'[art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), hanno efficacia dal 1° gennaio 1974".

#### Art. 41.

#### Integrazione dei valori

I libri ed i registri gia' bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12.

#### Art. 42.

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti

di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI - RUMOR -  
Valsecchi -  
MALAGODI -  
TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA  
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972  
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 14. - CARUSO

TARIFFA

(PARTE I)

**((ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA  
DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE))**

ALLEGATO A

Articolo della tariffa

1

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis- zio-		
	se  nali		
=====			
1. Atti rogati,	1. Carta bollata,	((1. Per le copie  ))	
ricevuti o auten-	marche, bollo a	((dichiarate con-  ))	
ticati da notai o	punzone oppure	((formi, l'imposta,  ))	
da altri pubblici	mediante versamento	((salva specifica  ))	
ufficiali e cer-	registro per gli	((disposizione, e'  ))	
tificati, estrat-	atti soggetti a	((dovuta indipen-  ))	
ti di qualunque	registrazione in	((dentemente dal  ))	
atto o documento	termine fisso e per	((trattamento pre-  ))	

e copie dichiara-		le relative copie	(((visto per l'ori- ))
te conformi all'		presentate unitamen-	(((ginale. L'imposta)))
originale rila-		te ad essi.	(((non e' dovuta per)))
sciati dagli			(((le copie, dichia-)))
stessi: per ogni			(((rate conformi ))
foglio.....	20.000		(((all'originale in-)))
			(((formatico, degli
/	/		assegni presen-
/	/		tati al pagamento
/	/		in forma elettro-
/	/		nica per i quali
/	/		e' stato attestato
/	/		il mancato paga-
/	/		mento nonche' del-
/	/		la relativa docu-
/	/		mentazione, di
/	/		cui all' articolo
/	/		4, comma 3, del
/	/		regolamento di
/	/		cui al decreto
/	/		del Ministro
/	/		dell'economia e
/	/		delle finanze 3
/	/		ottobre 2014, n.
/	/		205, e di cui
/	/		all' articolo 15
/	/		del regolamento
/	/		della Banca
/	/		d'Italia del 22
/	/		marzo 2016, ema-
/	/		nati ai sensi
/	/		dell' articolo 8,
/	/		comma 7, lettere
/	/		d) ed e), del
/	/		decreto-legge 13
/	/		maggio 2011, n.
/	/		70, convertito, con
/	/		modificazioni, dal-
/	/		la legge 12 luglio
/	/		2011, n. 106)).
1-bis. Atti ro-			
gati, ricevuti o			1-bis.L'imposta e'
autenticati da			dovuta in misura
notai o da al-			cumulativa, all'at-
tri pubblici			to della richiesta
ufficiali, re-			di formalita', me-
lativi a dirit-			diante versamento
			da eseguire con le

ti sugli immo-		stesse modalita'
bili inclusi		previste per il
gli atti delle		pagamento degli
societa' e de-		altri tributi dovuti per l'esecuzione
gli enti diver-		delle formalita' per
si dalle socie-		via telematica.
ta' sottoposti		
a registrazione		
con procedure te-		
lematiche, loro		
copie conformi		
per uso registra-		
zione ed esecu-		
zione di formali-		
ta' ipotecarie,		
comprese le note		
di trascrizione		
ed iscrizione, le		
domande di anno-		
tazione e di vol-		
tura da essi di-		
pendenti e		
l'iscrizione nel		
registro di cui		
all'art. 2678 del		
<a href="#">codice civile</a> :		
1) per gli atti,		1. Quando la forma-
aventi ad oggetto		lita' ipotecaria e
il trasferimento		la voltura catasta-
ovvero la costi-		le vengono richie-
tuzione di dirit-		ste successivamente
ti reali di godi-		alla registrazione
mento su beni im-		dell'atto al quale
mobili, comprese		conseguono e' dovuto
le modificazioni		l'importo pari alla
o le rinunce di		differenza tra
ogni tipo agli		l'imposta cumulat-
stessi, nonche'		va e quanto corri-
atti aventi natu-		sposto in sede di
ra dichiarativa		registrazione.
relativi ai mede-		
simi diritti:		
euro 230,00;		
2) per gli atti		2. Quando la forma-
di cui al numero		lita' ipotecaria, la
1) che comportano		voltura catastale
anche formalita'		e l'acquisizione
nel registro del-		degli atti di cui

le imprese:		al comma 1-ter ven-
euro 300,00;		gono richieste
3) per tutti gli		successivamente
altri atti che		alla registrazione
comportano forma-		dell'atto al quale
lita' nei pubbli-		conseguono e' dovu-
ci registri immo-		to l'importo pari
biliari:		alla differenza
euro 155,00;		tra l'imposta cumu-
4) per gli atti		lativa e quanto
di cui al numero		corrisposto in sede
3) che comportano		di registrazione.
anche formalita'		
nel registro del-		
le imprese:		
euro 225,00;		
5) per gli atti		
concernenti uni-		
camente immobili		
ubicati nei ter-		
ritori ove vige		
il sistema del		
libro fondiario		
(regio decreto 28		
marzo 1929, n.		
499):		
euro 125,00;		
6) per gli atti		
concernenti uni-		
camente immobili		
ubicati nei ter-		
ritori ove vige		
il sistema del		
libro fondiario		
(regio decreto		
28 marzo 1929,		
n. 499) che		
comportano anche		
formalita' nel		
registro delle		
imprese:		
euro 195,00		
1-bis. 1. Altri		
atti rogati, ri-		
cevuti o autenti-		
cati da notai o		
da altri pubblici		

ufficiali sotto-			
posti a registra-			
zione con proce-			
dure telematiche			
e loro copie con-			
formi per uso re-			
gistrazione:			
1) per gli atti			
propri delle			
societa' e degli			
enti diversi dal-			
le societa' non			
ricompresi nel			
comma 1-bis,			
incluse la copia			
dell'atto e la			
domanda per il			
registro delle			
imprese:			
euro 156,00;			
2)per le procure,			
deleghe e simili:			
euro 30,00;			
3)per gli atti di			
cessione di quote			
sociali:			
euro 15,00;			
4)per tutti gli			
altri atti:			
euro 45,00			
1-ter. Domande,	2. L'imposta e' cor-	1-ter. L'imposta	
denunce ed atti	risposta in modo	e' dovuta, anche	
che le accompa-	virtuale secondo le	in misura cumula-	
gnano, presentate	modalita' previste	tiva,all'atto della	
all'ufficio del	dal decreto del	trasmissione per	
registro delle	Ministro dell'eco-	telematica o della	
imprese ed invia-	nomia e delle finan-	consegna del sup-	
te per via tele-	ze emanato ai sensi	porto informatico.	
matica ovvero	dell'articolo 3,		
presentate su	comma 13 della legge		
supporto informa-	28 dicembre 2001,		
tico ai sensi	n. 448		
dell'articolo 15,			
comma 2, della			
legge 15 marzo			
1997, n. 59: per			
ciascuna domanda,			



denuncia od atto			
a)se presentate			
da ditte indivi-			
duali,euro 17,50;			
b) se presentate			
da societa' di			
persone, euro 59;			
c) se presentate			
da societa' di			
capitali, euro 65			
1-quater. Domande	2-bis. L'imposta di	1-quater. L'imposta	
di concessione o	cui al comma	e' dovuta all'atto	
di registrazione	1-quater e'corrispo-	della trasmissione	
dei differenti	sta in modo virtuale	dei documenti per	
titoli di pro-	tramite le Camere di	via telematica o	
prieta' indu-	commercio, autoriz-	della consegna del	
striale ed atti	zate alla riscos-	supporto informati-	
allegati, succes-	sione.	co contenente gli	
sive formalita'		stessi.	
ed istanze varie			
presentate alle			
Camere di commer-			
cio e all'Ufficio			
italiano brevetti			
e marchi ed in-			
viate per via			
telematica ovvero			
consegante su			
supporto informa-			
tico ai sensi			
dell'articolo 14			
del decreto del			
Presidente della			
Repubblica 28			
dicembre 2000, n.			
445:			
a)per ogni doman-			
da di concessione			
o di registrazio-	euro		
ne di marchi	42,00		
d'impresa, novi-			
ta' vegetali,			
cerficati comple-			
mentari di prote-			

zione e topografie di prodotti per semiconduttori:				
a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:				
1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;				
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;				
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:				
euro 20,00				
b)per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati	euro	85,00		
c)per ogni istanza di annotazione	euro	15,00		
d) per istanze diverse dalle precedenti	euro	15,00		

-----

#### AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

-----

#### AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

-----

#### AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

-----

#### AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1996.

-----  
 AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

2

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
	-----		
	Pro-   Modo di pagamento	N o t e	
	por-		
	Fis-   zio-		
	se   nali		
=====			
1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, costatazioni e		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. In questo articolo sono comprese: a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi. 2. L'imposta e' dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA. 2-bis. Contratti

inventari		relativi alle
destinati a		operazioni e
far prova		servizi bancari e
fra le parti		finanziari e
che li hanno		contratti di
sotto-		credito al
scritti: per		consumo,
ogni foglio		previsti dal
		titolo
20.000		VI del decreto
		legislativo 1
		settembre 1993, n.
		385, e contratti
		relativi ai
		servizi di
		investimento posti
		in essere dalle
		societa' fiduciarie
		e dagli altri
		intermediari
		finanziari di cui
		al decreto
		legislativo 23
		luglio 1996, n.
		415: per ogni
		contratto,
		indipendentemente
		dal numero degli
		esemplari o copie,
		lire 20.000.
		2-ter. Contratti
		relativi ad utenze
		di servizi di
		pubblica utilita'
		la rete: per ogni
		contratto,
		indipendentemente
		dal numero di copie
		e di fogli che lo
		compongono o di
		linee
		effettivamente
		utilizzate per la
		scrittura a mezzo
		stampa o con
		tabulati, mezzi
		meccanici e simili,
		lire 20.000.

-----

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

-----

AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

-----

AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

-----  
 AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 1996.

-----  
 AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

3

=====				
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte			
	dovute			
	(lire)			
	-----			
	Pro- por- zio- nali	Modo di pagamento	N o t e	
Fis- se				
=====				
			1. NOTA SOPPRESSA	
			DAL D.L. 20 GIUGNO	
			1996, N. 323,	
			CONVERTITO CON	
			MODIFICAZIONI DALLA	
			L. 8 AGOSTO 1996,	
			N. 425.	
			2. Per le domande	
			di partecipazione	
			a pubblici concorsi	
			di reclutamento	
			di personale	
			banditi dagli enti	
			contro indicati o	
			di assunzione in	
			servizio anche	
			temporanea, anche	
			con sotto-	
			scrizione auten-	
			ticata, e per i	

		documenti da
		allegare alle
		domande stesse
		l'imposta non e'
		dovuta.
		3. Non sono soggette
1. Ricorsi		alla imposta le
straordinari		istanze concer-
al Presidente		nenti rapporti di
della Repub-	1. Carta bollata,	impiego prodotte
blica. Istanze,	marche, bollo a	dai dipendenti
petizioni,	punzone: per gli	degli uffici
ricorsi e	atti diretti alle	controindicati alla
relative memorie	conservatorie dei	amministrazione
diretti agli	registri immobi-	competente.
uffici e agli	liari, agli uffici	4. Per le
organi, anche	tecnici erariali,	domande e i
collegiali,	agli uffici del	documenti relativi
dell'Ammini-	registro, dell'im-	alle operazioni
strazione dello	posta sul valore	elencate nella
Stato, delle	aggiunto o doganali,	tabella allegata
regioni, delle	l'imposta puo'	alla legge 18
province, dei	essere corrisposta	ottobre 1978, n.
comuni, loro	in modo virtuale.	625, e successive
consorzi e	2. L'imposta dovuta	modificazioni
associazioni,	per ciascuno dei tre	l'imposta e' pagata
delle comunita'	esemplari delle	mediante versa-
montane e delle	schede, comprese	mento sul conto
unita' sani-	quelle soste-	corrente postale
tarie locali,	tutive, redatte per	vincolato inte-
nonche' agli	l'iscrizione nel	stato alla
enti pubblici in	registro generale	direzione generale
relazione alla	dei testamenti e'	della motoriz-
tenuta di	assolta mediante	zazione civile e
pubblici	applicazione di	dei trasporti in
registri,	marche sul retro del	concessione per
tendenti ad	modello; sull'e-	il successivo
ottenere	semplare destinato	accreditamento
l'emanazione	all'archivio	mensile, tramite
di un provve-	notarile e'	unico postagiato,
dimento ammini-	applicata anche la	a favore dell'uf-
strativo o il	marca relativa al	ficio del registro
rilascio di	tributo dovuto	bollo di Roma
certificati,	sull' esemplare	(articolo 7,
estratti, copie	destinato al	secondo comma,
e simili: per	registro generale	della predetta
ogni foglio	dei testamenti.	legge).
	20.000	



1-bis. Istanze			5. Per le istanze	
trasmesse per			trasmesse per via	
via telematica			telematica,	
agli uffici e			l'imposta di cui	
agli organi,			al comma1-bis e'	
anche colle-			dovuta nella	
giali,			misura forfettaria	
dell'Amministra-			di euro 16,00 a	
zione dello			prescindere dalla	
Stato, delle			dimensione del	
regioni, delle			documento.	
province, dei				
comuni, loro				
consorzi e				
associazioni,				
delle comunita'				
montane e delle				
unita'				
sanitarie				
locali, nonche'				
agli enti				
pubblici				
in relazione				
alla tenuta				
di pubblici				
registri,				
tendenti ad				
ottenere				
l'emanazione				
di un provvedi-				
mento ammini-				
strativo o il				
rilascio di				
certificati,				
estratti,				
copie o simili				
((, <b>con esclu-</b>				
<b>sione delle</b>				
<b>istanze di cui</b>				
<b>all'articolo 3,</b>				
<b>comma 1, del</b>				
<b>decreto del</b>				
<b>Ministro del</b>				
<b>lavoro e della</b>				
<b>previdenza</b>				
<b>sociale 24</b>				
<b>marzo 1994, n.</b>				
<b>379, presentate</b>				

/ai fini della	/	/	/
/percezione	/	/	/
/dell'indennita'	/	/	/
/prevista	/	/	/
/dall'articolo	/	/	/
/1, comma 3,	/	/	/
/della legge 18	/	/	/
/febbraio 1992,	/	/	/
/n. 162)):			
euro 16,00.			
2. Note di		1. Carta bollata,	
trascrizione,		marche, bollo a	
iscrizione,		punzone e, per le	
rinnovazione e		note presentate	
annotazione nei		alle conservatorie	
registri di cui		dei registri	
all'articolo 16		immobiliari, anche	
lettera b),		in modo virtuale	
nonche' nei		mediante versamento	
registri navale		alle conservatorie	
aereonautico		medesime.	
e automobili-			
stico; note di			
trascrizione			
del patto di			
riservato			
dominio,			
nonche' del			
privilegio			
nelle vendite			
di macchine di			
cui agli			
articoli 1524			
e 2762 del			
<a href="#">codice civile</a> :			
per ogni			
foglio.....	20.000		
2-bis. Note di		1. L'imposta e'	1. L'imposta
trascrizione, di		assolta in modo	di importo
iscrizione, di		virtuale, anche	forfetario,
rinnovazione,		tramite	e' dovuta
domande di		versamento	all'atto
annotazione nei		diretto al	della
registri		concessionario,	richiesta
immobiliari,		disposizione di	di'
anche con		pagamento per via	formalita'.

efficacia di		telematica ovvero	
voltura,		pagamento ad	
trasmesse con		intermediario	
procedure		convenzionato	
telematiche o		oltre che presso	
presentate su		il competente	
supporto		ufficio	
informatico,		dell'Agenzia del	
compresa		territorio.	
l'iscrizione nel			
registro di cui			
all'articolo			
2678 del codice			
civile, fuori			
dai casi			
previsti			
dall'articolo 1,			
comma 1-bis			
, dal comma			
2-ter del			
presente			
articolo e			
dall'articolo 4,			
comma 1-bis:	€ 59,00		
2-ter. For-		1. Mediante	1. L'imposta non si
malita' richie-		versamento da	applica se in sede
ste per via		eseguire con le	di registrazione
telematica, per		stesse modalita'	dell'atto e' stata
gli atti		previste per il	corrisposta
registrati		pagamento degli	l'imposta di cui
ai sensi		altri tributi	all'art. 1,
dell'art. 1,		dovuti per	comma 1-bis.
comma 1-bis. 1,		l'esecuzione	
numeri 1 e 4,		delle formalita'	
ovvero non		per via	
soggetti a		telematica.	
registrazione:			
1) per ogni			
formalita'			
di trascrि-			
zione,			
iscrizione,			
annotazione			
nei registri			
immobiliari,			
nonche' per			
la voltura			

catastale				
ad essa				
collegata,				
comprese la				
copia				
dell'atto				
ad uso				
formalita'				
ipotecaria e				
l'iscrizione				
nel registro				
di cui				
all'art.				
2678 del				
<a href="#">codice civile</a> :				
euro 108,00;				
2) per ogni				
voltura				
catastale,				
dipendente da				
atti che non				
comportano				
formalita' nei				
registri				
immobiliari:				
euro 15,00				
+-----+-----+-----+-----+				

(29) (49)

#### ----- AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

-----

#### AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

-----

#### AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

-----

#### AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 1996.

-----

#### AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

### Articolo della tariffa

4

=====

	Imposte	
	dovute	
Indicazione degli	-----	

atti soggetti a imposta	Pro- por- Fisse se	Modo di pagamento zio- nali	N o t e
1. Atti e provvedimenti degli organi della ammini- strazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio.....	20.000	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conserva- torie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici era- riali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta puo' essere corrisposta agli uffici medesimi.	1. Per le copie dichiarate con- formi l'imposta, salva specifica dispo- sizione, e' dovuta indipendente- mente dal trattamento previsto per l'originale. 2. Sono esenti dall'imposta: a) i duplicati di atti e documenti rila- sciati dalla pubblica ammini- strazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso; b) le copie copie delle car- telle cliniche dichiarate conformi all'originale; c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusi- vamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;

		d) denunce di smarrimento e relative certificazioni.
		e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2 grado.
1-bis. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: per ogni certificato	€ 85,00	1-bis. L'imposta, di importo forfetario, e' dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti.
1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle		1-ter. L'imposta e' assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di
		1-ter. L'imposta, di importo forfetario, e' dovuta all'atto della richiesta ed e' comprensiva

banche dati		pagamento per via	dell'imposta
informatizzate		telematica ovvero	dovuta per la
degli uffici		pagamento ad	richiesta
dell'Agenzia del		intermediario	stessa
territorio,		convenzionato	
attestazioni di		oltre che presso	
conformita':	€ 28,00	il competente	
		ufficio	
		dell'Agenzia del	
		territorio.	
((1-quater. Atti	/	/	/
e provvedimenti	/	/	/
degli organi	/	/	/
dell'Amministra-	/	/	/
zione dello Stato,	/	/	/
delle regioni,	/	/	/
delle province,	/	/	/
dei comuni, loro	/	/	/
consorzi e	/	/	/
associazioni,	/	/	/
della comunita'	/	/	/
montane e delle	/	/	/
unita' sanitarie	/	/	/
locali, nonche'	/	/	/
quelli degli	/	/	/
enti pubblici in	/	/	/
relazione alla	/	/	/
tenuta di	/	/	/
pubblici regi-	/	/	/
stri, rilasciati	/	/	/
per via telema-	/	/	/
tica anche in	/	/	/
estratto o in	/	/	/
copia dichiarata	/	/	/
conforme	/	/	/
all'originale a	/	/	/
coloro che ne	/	/	/
abbiano fatto	/	/	/
richiesta:	/	/	/
euro 16,00)).			
2. Atti di		1. Carta bollata,	
notorieta' e		marche o bollo a	
pubblicazioni di		punzone.	
matrimonio: per			
ogni foglio.....	20.000		



3. Certificati,		1. Carta bollata,	
dichiarazioni,		marche o bollo a	
attestati spediti		punzone.	
dalle curie			
o cancellerie			
religiose			
o dai ministri			
di qualsiasi			
culto quando			
siano destinati			
ad uso civile:			
per ogni foglio...	20.000		

(29) (49) ((66))

#### AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

#### AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella

misura unica di lire 10.000".

-----

#### AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

-----

#### AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 1996.

-----

#### AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11".

-----

#### AGGIORNAMENTO (66)

La [L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 594) che "Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e' aggiunta la seguente:

«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater e' dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento»".

### Articolo della tariffa

5

=====				
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte			
	dovute			
	-----			
	Pro-		Modo di pagamento	
	por-			
		Fisse	zio-	
		nali		
=====				
1. Certificati		1. Carta bollata,		

di liqui-		marche o bollo a	
dazione dei		punzone.	
comitati			
direttivi degli			
agenti di cambio			
di cui			
all'articolo 9			
del regio			
decreto 30			
dicembre 1923,			
n. 3278, e			
successive			
modificazioni:			
per ogni foglio..	20.000		

(29) ((49))

#### ----- AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

#### ----- AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1)

che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

-----  
AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

-----  
AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1996.

-----  
AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

6

Articolo della tariffa

6

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a		Pro-  Modo di pagamento	N o t e
imposta		por-	
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Cambiali:		((1. Contrassegni))	1. Non e' dovuta
a) emesse e		((emessi ai sensi))	altra imposta

<p>pagabili nello Stato:</p>		<p>((dell'articolo 3,)) ((comma 1, lettera)) ((a), aventi data)) ((di emissione non)) ((successiva a)) ((quella riportata)) ((sulla cambiale,)) ((per un valore)) ((pari all'imposta)) ((dovuta)).</p>	<p>per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichia- razioni cambia-</p>
	<p>12 per mille</p>		<p>rie, la quie- tanza apposta sul titolo e i fogli di allun- gamento.</p>
<p>b) emesso nello Stato e pagabili all'este- ro:</p>			
	<p>9 per mille</p>		
		<p>2. Gli uf- fici del regi- stro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo model- li propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti modu-</p>	<p>2. Resta fermo l'articolo 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699. 3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario e' soggetta all'imposta</p>

		li abbiano le dimen- sioni della carta bol- lata per cam- biali e rechi- no l'indi- cazione dell'impresa emittente.	propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria e' soggetto all'imposta prevista dall'articolo 2.
2. Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credi- to, nonche' di isti- tuti e di enti di cui agli arti- coli 5 e 41 del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141:			3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 posso- no essere girati soltanto per il risconto alla Banca d'Italia o per l'incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto.
3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l'accet-			4. Le ditte esportatrici devono adope- rare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la

	tazione di
	tratte a
	copertura
	di espor-
	tazioni:

0,1 per  
mille

menzione che si  
tratta di accet-  
tazione bancaria  
autorizzate a  
norma dell'arti-  
colo 1 del regio  
decreto - legge 8  
agosto 1930,  
numero 1162,  
convertito  
nella legge 9  
aprile 1931,  
numero 3161. I  
moduli completati  
nell'importo,  
nella data di  
emissione e di  
scadenza e con la  
firma dell'emit-  
tente, devono  
essere presen-  
tati, prima  
dell'accet-  
tazione ed entro  
trenta giorni  
dalla data di  
emissione,  
dagli istituti di  
credito, agli  
uffici del  
registro o agli  
uffici postali.  
Se gli istituti  
di credito subor-  
dinano l'accet-  
tazione al  
rilascio di  
cambiali - tratte  
sull'acqui- rente  
della merce  
esportata, emesse  
o girate a loro  
favore, a tali  
cambiali-tratte  
sono applica-  
bili le dispo-  
sizioni del  
presente comma

compresa la riduzione dell'imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le stesse cambiali - tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.

4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto - legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da impren-

5. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integro fino alla



ditori di cui all'ar- ticolo 2195 del codice civile con indica- zione dei proventi in qualun- que forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non supe- riore a 12 mesi, nonche' cambiali finanziarie:	0,1 per mille	misura previ- sta al punto 1, lettera a). La stessa dispo- sizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effet- tivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola "senza garanzia" o equivalente
5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende od istituti di credito e altri enti autoriz- zati per legge o per decreto ministe- riale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto -	((1. Contrassegni)) ((emessi ai sensi)) ((dell'articolo 3,)) ((comma 1, lettera)) ((a), aventi data)) ((di emissione non)) ((successiva a)) ((quella riportata)) ((sulla cambiale,)) ((per un valore)) ((pari all'imposta)) ((dovuta)).	

legge 29				
luglio 1927,				
numero 159,				
convertito				
dalla legge				
5 luglio				
1928, numero				
1760, e				
successive				
modifi-		2. Gli		
cazioni e da		uffici del		
altre		registro possono		
disposi-		concedere alle		
zioni		aziende o agli		
legisla-		istituti di		
tive in		credito e agli		
materia:		altri enti		
		autorizzati,		
		che ne fanno		
		domanda, di		
	0,1 per	sottoporre al		
	mille	bollo mediante		
		marche e visto		
		per bollo modelli		
		propri stampati o		
		litografati di		
		cambiali agrarie		
		per qualsiasi		
		somma, purché		
		detti modelli		
		abbiano le		
		dimensioni della		
		carta bollata per		
		cambiali e		
		rechino l'indica-		
		zione delle		
		aziende e degli		
		istituti di		
		credito e degli		
		altri enti.		
6. Cambiali				
emesse in				
relazione ad				
operazioni				
di credito				
di cui agli				
articoli 15				

e 16 del			
decreto del			
Presidente			
della			
Repubblica			
29 settembre			
1973, numero			
601:			
	0,1 per		
	mille		
7. Cambiali			6. I titoli di
e titoli			cui al punto 7,
equiva-			lettera a), non
lenti di cui			sono soggetti
al primo			all'obbligo di
comma dell'			integrazione
articolo 32			dell'imposta di
della legge			bollo ancorche'
24 maggio			non formino
1977, numero			oggetto di
227 emessi			assicurazione o
in Italia:			di finanzia-
a) all'ordi-			mento nell'ambito
ne di			della legge 24
operatori			maggio 1977, n.
nazionali a			227, e sempreche'
fronte di			attengano ad
crediti			operazioni di
destinati a			credito
formare			all'esor-
oggetto di			tazione con
assicu-			dilazione di
razioni o di			pagamento
finanzia-			superiore ai
mento;			diciotto mesi. La
b) all'ordi- ne			disposizione di
di istituti			cui al punto 7,
italiani o			lettera b), si
al portatore			applica anche
a fronte di			agli effetti
operazioni			cambiari e ai
di cui all'			titoli emessi
articolo 15,			all'ordine del
lettere g)			Medio-credito
ed h), della			centrale.

stessa			
legge:			
	0,1 per		
	mille		
8. Cambiali		1. Come al	1. Come al punto
emesse da		punto 1.	1.
imprese			
sovvenzio-			
nate dalla			
Banca			
Europea			
degli			
investi-			
menti			
(B.E.I.)			
dalla Comu-			
nita'			
europea del			
carbone e			
dell'ac-			
ciaio (C- E-			
C- A.) ,			
dalla Comu-			
nita'			
europea			
dell'ener-			
gia atomica			
(EURATOM) e			
dal			
Consiglio			
d'Europa			
(art. 2			
della legge			
31 ottobre			
1981, n.			
1231, art. 1			
della legge			
16 agosto			
1962, n.			
1333 e art.			
5 della			
legge 30			
novembre			
1976, n.			
796):			

		0,1 per		
		mille		
	-----			

(49)

#### ----- AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

#### ----- AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

#### ----- AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni,

stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

-----  
AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "Alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): [...]

3) all'articolo 6:

3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: "per ogni mille lire o frazione di mille lire" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta "12", "9" e "11", sono aggiunte le parole: "per mille".

Articolo della tariffa

7

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
	-----		
	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
	por-		
	Fis-	z io -	
	se	nal i	
=====			
1. Note di	Le stesse	1. Carta	1. Come all'art. 6.
pegno,	imposte	bollata,	2. Le delega-
delega-	stabilite	marche per	zioni non
zioni,	per le	cambiali o	negoziabili
ordini in	cambiali.	visto per	sono soggette
derrate,		bollo.	all'imposta fissa
titoli di		2. L'imposta	di cui all'art. 2.
credito		puo' essere	3. All'imposta
trasfe-		pagata,	fissa di ((euro))
ribili		anche parzial-	((11)), da
relativi a		mente,	corrispondersi
somme di		mediante	mediante marche,
denaro non		marche da	sono soggette le
specifi-		annullarsi	delegazioni
camente		dall'ufficio	rilasciate dalle
indicate in		del registro,	regioni, dalle
altri		per un importo	province e dai

articoli		non superiore	comuni ed altri	
della		al valore di	enti pubblici a	
tariffa		dieci marche	favore della	
		del taglio	Cassa depositi e	
		massimo. Se	prestiti degli	
		l'imposta	istituti di	
		supera tale	previdenza,	
		limite, la	nonche' degli	
		differenza o	istituti di	
		l'intera	credito autoriz-	
		imposta e'	zati a concedere	
		riscossa con	mutui a predetti	
		visto per	enti.	
		bollo.		

(29)

#### ----- AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

#### ----- AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

-----  
AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

-----  
AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1996.

Articolo della tariffa

8

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 12 LUGLIO 2004, N. 168](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 30 LUGLIO 2004, N. 191](#)))

Articolo  
della tariffa

9

((

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
	-----		
	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Assegni		1. Marche da	1. Non e' dovuta
bancari:		bollo e bollo	imposta per le
a) emessi con		a punzone.	girate e per la
l'osser-			quietanza apposta
vanza dei			sul titolo ne' in



requisiti di			caso di protesto	
cui all'art.			per mancanza di	
1, numeri 1,			fondi.	
2, 3 e 5,				
del regio				
decreto 21				
dicembre				
1933, n.				
1736: per				
ogni assegno....	500			
b) emessi	Le stesse	2. Come all'art. 5.	2. Non si	
senza	imposte		considera post-	
l'osservanza	stabilite		datato l'assegno	
di uno dei	per le		sul quale venga	
requisiti	cambiali.		indicata una data	
indicati			di emissione	
nella			posteriore a	
lettera a) o			quella effettiva,	
con data			quando la post-	
diversa da			datazione sia	
quella di			giustificata	
emissione			dal periodo di	
			tempo necessario	
			per la consegna	
			del titolo al	
			destinatario o da	
			altro materiale	
			impossibilita'	
			di presentazione	
			e sempreche' la	
			data non	
			differisca di	
			oltre quattro	
			giorni da quello	
			di emissione.	
			3. Per gli assegni	
			tratti su aziende	
			od istituti di	
			credito esteri	
			l'imposta e'	
			dovuta all'atto	
			della loro	
			negoziiazione	
			presso l'azienda	
			o l'istituto di	
			credito che per	
			prima li negozia.	

Articolo  
della tariffa  
10

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte	Modo di pagamento	N o t e
	dovute		
	(lire)		
	-----		
	Pro- por- Fis- zio- se    nali		
=====			
1. Assegni		1. Versamento	1. Non e' dovuta
circolari:		all'ufficio	imposta per la
a) emessi in		del registro.	girata e la
conformita'			quietanza.
del regio			
decreto 21			
dicembre			
1933, n.			
1736: ((...))	6		
	((per	/	/
	mille per	/	/
	ogni	/	/
	anno))	/	/
b) emessi in		2. Come	2. L'imposta deve
difformita'		all'art. 5.	essere liquidata
del regio			sull'ammontare
decreto 21			complessivo,
dicembre			arrotondato
1933, n.			alle lire mille
1736.....	Le stesse		superiori, degli
	imposte		assegni in
	stabilite		circolazione alla
	per le		fine di ogni
	cambiali		trimestre solare
			in base a
			denuncia
			trimestrale da

			presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.
			3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi piu' succursali o sedi in diverse province la denuncia deve presentarsi all'ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.
2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonche' vaglia cambiari della Banca d'Italia: ((...))		Versamento all'ufficio del registro.	1. L'imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta.
	((per))	4	
	((mille))		
	((per))		
	((ogni))		
	((anno))		

			2. L'importo
			delle rate
			trimestrali deve
			essere versato
			entro il secondo
			mele successivo a
			quello di ciascun
			trimestre solare.
			3. Le dichiara-
			zioni e le gilate
			apposte sulle
			fedi di credito
			dei Banchi di
			Napoli e di
			Sicilia sono
			soggette
			all'imposta di
			bollo a seconda
			del rapporto
			giuridico cui si
			riferiscono.
			4. Non sono
			soggetti ad imposta
			i vaglia cambiari
			emessi dalla
			Banca d'Italia per
			il servizio di
			tesoreria dello
			Stato.

Allegato A-art. 10 bis

(( ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))

Allegato A-art. 10 ter

(( ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))

Articolo  
della tariffa

11

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 24 SETTEMBRE 2002, N. 209](#), CONVERTITO

Articolo  
della tariffa  
12

((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537](#)))

Articolo della tariffa  
13

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
	-----		
	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Fatture,		1. Marche o	1. Per le
note, conti		bollo a	ricevute e
e simili		punzone.	quietanze,
documenti,		2. Per le	contenute in un
recanti		quietanze relative	unico atto e
addebiti		a mandati, ordina-	relative a piu'
tamenti o		tivi, vaglia del	percepienti,
accrediti		tesoro ed altri	l'imposta si
tamenti,		titoli di spesa	applica per
anche non		dello Stato,	ciascun perci-
sotto-		l'imposta e'	piente.
scritti, ma		riscossa in modo	2. L'imposta
spediti o		virtuale al	non e' dovuta:
consegnati		momento della	a) quando
pure tramite		emissione degli	la somma non
terzi;		stessi. Per le	supera L.
ricevute e		quietanze	150.000, a meno
quietanze		rilasciate	che si tratti di
rilasciate		dalle	ricevute o
dal		conservatorie	quietanze
creditore, o		dei registri	rilasciate a
da altri per		immobiliari,	saldo per somma
suo conto, a		dagli uffici	inferiore al
liberazione		tecnici	debito
totale o		erariali,	originario, senza

parziale di		dagli uffici	l'indicazione
una obbliga-		del registro,	di questo o delle
zione		dell'imposta	precedenti
pecuniaria:		sul valore	quietanze, ovvero
per ogni		aggiunto o	rilasciare per
esemplare:	2.500	doganali,	somma indeter-
		l'imposta e'	minata;
		riscossa dagli	b) per la
		uffici stessi.	quietanza o
			ricevuta apposta
			sui documenti
			gia' assogget-
			tati all'impo-
			sta di bollo o
			esenti;
			c) per le
			quietanze apposte
			sulle bollette di
			vendita dei
			tabacchi,
			fiammiferi,
			valori bollati,
			valori postali e
			dei biglietti
			delle lotterie
			nazionali.
			3. Sono esenti
			dall'imposta le
			ricevute relative
			al pagamento di
			spese di
			condominio negli
			edifici.
2. Estratti		1. Marche o	1. I documenti di
di conti,		bollo a	cui al punto 2
nonche'		punzone.	relativi a
lettere ed			rapporti tra enti
altri docu-			ed imprese ed i
menti di			propri dipen-
addebito			denti o ausiliari
o di			ed intermediari
accredita-			di commercio o
mento di			spedizionieri
somme,			non sono soggetti
portanti o			all'imposta.
meno la			

causale				
dell'ac-				
credita-				
mento o				
dell'ad-				
debita-				
mento e				
relativi				
benestari				
quando la				
somma supera				
L. 150.000:				
per ogni				
esemplare	2.500			
2-bis. Estratti			3-bis. L'estratto	
conto, inviati			conto o il	
dalle banche ai			rendiconto si	
clienti ai sensi			considerano in ogni	
dell'articolo			caso inviati almeno	
119 del decreto			una volta nel corso	
legislativo 1°			dell'anno anche	
settembre 1993,			quando non sussiste	
n. 385, nonche'			un obbligo di invio	
estratti di			o di redazione. Se	
conto corrente			gli estratti conto	
postale e			sono inviati	
rendiconti dei			periodicamente nel	
libretti di			corso dell'anno,	
risparmio anche			l'imposta di bollo	
postali: per			dovuta e' rapporta-	
ogni esemplare			ta al periodo	
con periodicitá			rendicontato. Se il	
annuale:			cliente e' persona	
a) se			fisica, l'imposta	
il cliente e'	euro		non e' dovuta	
persona fisica	34,20		quando il valore	
			medio di giacenza	
b) se il cliente			risultante	
e' soggetto			dagli estratti e	
diverso da	euro		dai libretti e'	
persona fisica	100, 00		complessivamente	
			non superiore a	
			euro 5.000.	
			3-ter. L'imposta e'	
			sostitutiva di	
			quella dovuta per	

| tutti gli atti e |  
| documenti formati |  
| o emessi ovvero |  
| ricevuti dalle |  
| banche nonche' |  
| dagli uffici dell' |  
| Ente poste |  
| italiane, |  
| relativi a |  
| operazioni e |  
| rapporti regolati |  
| mediante conto |  
| corrente, ovvero |  
| relativi al |  
| deposito di titoli, |  
| indicati nell' |  
| articolo 2, nota |  
| 2-bis, e negli |  
| articoli 9, comma |  
| 1, lettera a), 13, |  
| commi 1 e 2, e |  
| 14. La |  
| comunicazione |  
| relativa |  
| ai prodotti |  
| finanziari, ivi |  
| compresi i buoni |  
| postali fruttiferi, |  
| anche non soggetti |  
| all'obbligo di |  
| deposito, si |  
| considera in ogni |  
| caso inviata almeno |  
| una volta nel corso |  
| dell'anno anche |  
| quando non sussiste |  
| un obbligo di invio |  
| o di redazione. |  
| L'imposta e' |  
| comunque dovuta una |  
| l'anno o alla |  
| chiusura del |  
| rapporto. Se le |  
| comunicazioni sono |  
| inviate |  
| periodicamente nel |  
| corso dell'anno, |  
| l'imposta di bollo |



dovuta e'  
rapportata al  
periodo  
rendicontato. Non  
sono soggetti  
all'imposta gli  
estratti dei conti  
correnti postali  
che presentino un  
saldo negativo per  
tre mesi consecuti-  
vi a seguito  
dell'applicazione  
della predetta  
imposta e che siano  
chiusi d'ufficio.  
Limitatamente  
all'anno 2012,  
l'imposta e' dovuta  
nella misura  
minima di euro  
34,20 e nella  
massima si euro  
1.200. Per l'anno  
2013, l'imposta e'  
dovuta nella misura  
minima di euro  
34,20 e, se il  
cliente e' soggetto  
diverso da persona  
fisica, nella  
misura massima di  
di euro 4.500. A  
decorrere dall'anno  
2014, se il cliente  
e' soggetto diverso  
da persona fisica,  
l'imposta e' dovuta  
nella misura  
massima di euro  
14.000. Sono  
comunque esenti i  
buoni postali  
fruttiferi di  
valore di rimborso  
complessivamente  
non superiore a  
euro 5.000.

		Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1 gennaio 2009, l'imposta e' calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed e' dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso.
2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione ((, )) ((dei prodotti)) ((pensionistici))	1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a de- correre dall' anno 2014	

((individuali))				
(( paneuropei ))				
((di cui al))				
((regolamento))				
(( (UE) ))				
((2019/1238))				
e dai				
fondi sanitari.				
Per ogni				
esemplare,				
sul complessivo				
valore di				
mercato o, in				
mancanza, sul				
valore nominale				
o di				
rimborso.				

(26) (29) (52) (64) (65)

#### ----- AGGIORNAMENTO (26)

Il [D.L. 19 dicembre 1994, n. 691](#), convertito con modificazioni dalla [L. 16 febbraio 1995, n. 35](#), ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita un'addizionale nella misura del 50 per cento dell'imposta di cui all'articolo 13, comma 2-bis, e alla relativa nota 3-bis, della tariffa dell'imposta di bollo annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#)".

#### ----- AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 1996.

#### ----- AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 maggio 2005 (in G.U. 28/05/2005, n. 123) ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che "Alla tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#), e modificata dall'[art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito dalla [legge 30 luglio 2004, n. 191](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 13, commi 1 e 2, le parole «lire 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,81»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti

modifiche avranno effetto dal 1 giugno 2005.

-----

#### AGGIORNAMENTO (64)

Il [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che "Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'[articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e' ridotta al 50 per cento."

Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 2012.

-----

#### AGGIORNAMENTO (65)

Il [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#), ha disposto (con l'art. 8, comma 15) che "Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012."

### Articolo della tariffa

14

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute (lire)	Modo di pagamento	N o t e
	-----		
	Pro- por- Fis- zio- se   nali		
1. Ricevute,  lettere e  ricevute di  accredi-  tamento e  altri  documenti,  anche se non  sotto-  scritti,  nascenti da  rapporti di	                   	1. Marche o bollo  a punzone.                 	1. Non e' dovuta  imposta per la  quietanza.  2. Per i documenti  relativi a  percepienti  diversi, l'imposta  si applica con  riferimento a  ciascuno di essi.   
=====			

carattere				
commerciale,				
negoziati,				
ancorche'				
consegnati				
per				
l'incasso,				
presso				
aziende e				
istituti di				
credito, per				
ogni				
esemplare:				
quando la				
somma non supera	euro			
euro 129,11.....	1,29			
oltre lire				
250.000 fino				
a lire				
500.000.....	4.000			
oltre lire				
500.000 fino				
a lire				
1.000.000.....	7.000			
oltre lire				
1.000.000.....	10.000			
+-----				

((52))

#### ----- AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 maggio 2005 (in G.U. 28/05/2005, n. 123) ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) che "Alla tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#), e modificata dall'[art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito dalla [legge 30 luglio 2004, n. 191](#), sono apportate le seguenti modifiche:

[...]

b) all'art. 14:

1) le parole «euro 1,29» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,81»;

2) le parole «lire 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2,58»;

3) le parole «lire 7.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4,65»;

4) le parole «lire 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6,80»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 giugno 2005.

#### Articolo della tariffa

15

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 12 LUGLIO 2004, N. 168](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 30 LUGLIO 2004, N. 191](#)))

#### Articolo della tariffa

16

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
	-----		
	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Libri e		1. Marche o	1. Per pagina di
registri:		bollo a	repertori, libri
a) repertori:		punzone da	e registri si
libri di cui		applicarsi	intende una
all'arti-		sull'ultima	facciata,
colo 2214,		pagina	qualunque sia il
primo comma,		numerata o nei	numero delle
del Codice		modi di cui al	linee, e per
civile; ogni		decreto	quelli formati
altro		legislativo 9	mediante
registro, se		luglio 1997, n.	l'impiego di
bollato e		237, e	tabulati mecano-
vidimato nei		successive	grafici ogni
modi di cui		modificazioni.	facciata utiliz-
agli		2. Per i	zabile.
articoli		repertori,	
2215 e 2216		libri e	
del Codice		registri	
civile: per		tenuti con	

ogni cento		sistemi	
pagine o		meccano-	
frazione di		grafici	
cento pagine....	20.000	l'imposta puo'	
		essere assolta	
		direttamente	
		all'ufficio	
		del registro;	
		in tal caso	
		gli estremi	
		della relativa	
		bolletta di	
		pagamento	
		devono essere	
		riportati	
		sull'ultima	
		pagina di	
		ciascun	
		repertorio,	
		libro o	
		registro.	
b) registro		3. Alla conservato-	2. L'imposta non
generale		ria dei registri	si applica per le
delle		immobiliari.	formalita' non
conserva-			soggette a
torie dei			tributo o
registri			comprese in
immobiliari			regimi
di cui			sostitutivi.
all'art.			
2678 del			2-bis. Se i
Codice			libri di cui
civile: per			all'articolo
ogni			2214, primo
formalita' .....	20.000		comma, del
			<a href="#">codice civile</a>
			sono tenuti da
			soggetti diversi da
			quelli che
			assolvono in modo
			forfettario la
			tassa di concessio-
			ne governativa
			per la bollatura
			e la numerazione
			di libri e registri
			a norma

				dell'articolo 23	
				della Tariffa	
				allegata al decreto	
				del Presidente	
				della Repubblica	
				26 ottobre 1972,	
				n. 641, come	
				sostituita dal	
				decreto del	
				Ministro delle	
				finanze 28 dicembre	
				1995, pubblicato	
				nella Gazzetta	
				Ufficiale n. 303	
				del 30 dicembre	
				1995, l'imposta e'	
				maggiorata di lire	
				20.000.	

(29) ((49))

-----  
AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 1996.

-----  
AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#):

1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo  
della tariffa

17

=====

	Imposte		
	dovute		
	(lire)		



Indicazione degli atti soggetti a imposta	-----  Pro-  por-  Fis-  se  nali	Modo di pagamento	N o t e
=====			
1. Notifica- zioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollet- tini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunzi legali per dispo- sizioni legisla- tive o regolamen- tari o per ordine del giudice: per ogni foglio.....	20.000	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	

(29) ((49))

#### AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

#### AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del](#)

[Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:](#)

1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo  
della tariffa  
18

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
	-----		
	Pro-   Modo di pagamento		N o t e
	por-		
	Fis-   zio-		
	se   nali		
=====			
1. Copia		1. Carta bollata,	
degli atti		marche o bollo a	
delle		punzone.	
societa' da			
depositarsi			
a norma			
dell'arti-			
colo 2435			
del Codice			
civile: per			
ogni foglio.....	20.000		
-----			

(29) ((49))

-----  
AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

-----  
AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#):

1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11".

## Articolo della tariffa

19

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
	-----		
	Pro-   Modo di pagamento		N o t e
	por-		
	Fis-   zio-		
	se   nali		
=====			
1. Certi-		1. Carta bollata,	1. Sono esenti
ficati		marche o bollo a	dall'imposta i
rilasciati e		punzone.	certificati
atti			rilasciati da
stragiur-			organi dell'Auto-
diziali			rita' giudizia-
compiuti da			ria relativi alla
organi			materia penale.
giurisdizionali.....	20.000		
-----			

(29) ((49))

-----

### AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

#### -----

#### AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

#### -----

#### AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

#### -----

#### AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

### Articolo della tariffa

20

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
	-----		
	Pro-   Modo di pagamento	N o t e	
	por-		
	Fis-   zio-		
	se   nali		
=====			
1. Atti e		1. Carta bollata,	1. L'imposta
provvedimenti		marche o bollo	assolta per le
dei		a punzone.	procure speciali

procedimenti		alle liti, apposta
giurisdizionali		in calce o a
civili e		marginale degli atti
amministrativi;		indicati nel terzo
atti e		comma dell'art. 83
provvedimenti		del codice di
dei		procedura civile,
procedimenti		comprende quella
arbitrali:		dovuta per la
per ogni		certificazione
foglio.....	20.000	della firma.
		2. Gli atti compiuti
		dal giudice e dal
		cancelliere e i
		provvedimenti
		originali del
		giudice nei
		procedimenti civili
		sono redatti su
		carta libera: con
		esclusione delle
		sentenze e dei
		processi verbali
		di conciliazione.
		L'imposta e'
		corrisposta, per
		ogni procedimento,
		mediante
		applicazione di
		marche o mediante
		versamento su conto
		corrente postale
		intestato
		all'ufficio del
		registro di Roma
		nelle misure di
		seguito indicate:
		1) davanti al
		giudice di
		pace....L. 90.000
		2) davanti al
		Tribunale:
		a) per i procedimen-
		ti di cogni-
		zione....L. 105.000
		b) per i
		2. Non sono
		soggette ad
		imposta: le copie
		delle difese, delle
		memorie e delle
		note aggiunte nei
		giudizi innanzi ai
		giudici di pace
		le copie delle
		comparse, delle
		difese e degli
		altri atti e
		documenti
		esistenti nel
		fascicolo di causa
		distribuite al
		giudice o ai
		componenti dei
		collegi giudicanti;
		gli atti e
		documenti prodotti
		dal pubblico
		ministero o
		compiuti su sua
		richiesta.
		3. Restano ferme le
		disposizioni di
		cui all'art. 11
		della legge 7
		febbraio 1979, n.
		59.
		4. La parte, che
		per prima si
		costituisce in
		giudizio, che
		deposita in
		cancelleria o in

procedimenti di	segreteria il
esecuzione immobi-	ricorso o il
liare....L. 240.000	controricorso o che
di altra natura,	fa istanza per
limitatamente	l'assegnazione o la
a quelli il cui	vendita dei beni
valore supera	pignorati, e'
L. 5.000.000....L.	tenuta al pagamento
120.000	dell'imposta nella
	misura econ le
3) davanti alla	modalita'
Corte di appello....	stabilite nel
L. 90.000	presente articolo.
	5. La parte
4) davanti alla	applica sulla nota
Corte di cassazio-	iscrizione a ruolo
ne....L. 60.000	di cui all'art. 165
	del codice di
5) per i procedimen-	procedura civile o,
ti speciali....L.	in mancanza, su
60.000	un foglio di carta
	contenente
3. L'imposta di	l'indicazione degli
bollo per gli atti	estremi della
compiuti dal	causa, le marche
giudice e dai	e le ricevute dei
segretari, compresa	versamenti sui
quella per gli	conti correnti
originali delle	postali.
decisioni e dei	6. Il cancelliere
provvedimenti, e'	provvede ad
corrisposta per	annullare le marche
ogni procedimento	o le ricevute dei
dinanzi al	versamenti sui
Consiglio di Stato	conti correnti
ed al tribunale	postali mediante
amministrativo	timbro ad
regionale nella	inchiostro
misura di L.180.000,	indelebile con
con le modalita' di	datario e
cui al comma 2.	numerazione
4. Per gli	progressiva
originali delle	annuale,
sentenze e dei	annotandone gli
verbali di	estremi nel ruolo
conciliazione	generale nel quale
nei procedimenti	e' iscritto il
giurisdizionali	procedimento. Il

civili,	foglio, sul quale
l'imposta di	sono applicate le
bollo, commisu-	marche o le
rata al numero	ricevute, deve
al numero dei	essere allegato a
fogli, e'	cura del
versata,	cancelliere o del
contestualmente	segretario nel
all'imposta di	fascicolo di
registro, se	ufficio.
dovuta, secondo	
le modalita'	
previste dal	
decreto	
legislativo	
9 luglio 1997,	
n. 237, e	
successive	
modificazioni.	
5. Per le sentenze,	
i verbali di	
conciliazione e i	
decreti ingiuntivi	
del giudice di pace	
l'imposta, se	
dovuta, e' assolta	
mediante carta	
bollata, marche, o	
bollo a punzone.	
6. Per le procure	
speciali alle liti	
apposte in calce	
o a margine degli	
atti indicati	
nell'art. 83, terzo	
comma, del codice di	
procedura civile,	
e loro	
certificazioni, per	
procure conferite	
dai creditori per	
l'intervento	
all'adunanza per il	
concordato	
preventivo (art. 174	
del regio decreto	
16 marzo 1942, n.	
267, e successive	

[illegible]



/codice di	/	/	/
/procedura	/	/	/
/civile.	/((€ 54,00))	/	/

-----

(29) (34) (36) (49)

-----  
**AGGIORNAMENTO (14a)**

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

-----  
**AGGIORNAMENTO (19)**

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

-----  
**AGGIORNAMENTO (29)**

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.

-----  
**AGGIORNAMENTO (34)**

Il [D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51](#) ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il

giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'[articolo 1, comma 1, lettera r\), della legge 16 luglio 1997, n. 254](#)".

-----  
AGGIORNAMENTO (36)

La [L. 16 giugno 1998, n. 188](#), nel modificare l'[art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51](#), ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

-----  
AGGIORNAMENTO (49)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#):

1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11".

Articolo della tariffa  
20-bis

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))

Articolo  
della tariffa  
21

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Atti,		1. Carta bollata,	1. L'imposta
processi		marche o bollo a	relativa alle
verbalì,		punzone.	sentenze di non

sentenze e			doversi procedere	
decreti in			e' a carico del	
materia			remittente	
penale: a)			della querela,	
cauzioni e			viene iscritta	
costituzioni			nei registri di	
di parte			cancelleria	
civile: per			dell'autorita'	
ogni foglio..... 20.000			giudiziaria di	
			primo grado ed e'	
b) sentenze		2. All'ufficio del	riscossa, insieme	
e decreti		registro.	alle spese	
penali di			processuali e	
condanna;			alle pene	
sentenze			pecuniarie se ve	
penali della			ne siano, nei	
corte di			modi stabiliti	
cassazione e			per le tasse	
del			sugli atti	
tribunale			giudiziari.	
supremo				
militare che				
respingono o				
dichiarano				
inammis-				
sibile il				
ricorso di				
parte;				
sentenze di				
non doversi				
procedere				
per				
remissione				
anche tacita				
di querela:				
per ogni				
foglio..... 20.000				
2. Atti e		1. Carta bollata,		
documenti		marche o bollo a		
inerenti		punzone.		
all'azione				
civile				
promossa nel				
procedi-				
mento				
penale: per				
ogni foglio..... 20.000				

-----

AGGIORNAMENTO (18)

La [L. 12 luglio 1991, n. 202](#), nel convertire il [D.L. 13 maggio 1991, n. 151](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le modificazioni apportate all'[articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151](#), relative alla sostituzione dell'articolo 21 della tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'imposta relativa alle operazioni contabilizzate dal soggetto emittente nel mese di luglio 1991, deve essere versata unitamente a quella relativa alle operazioni contabilizzate nel mese di agosto 1991. Le predette modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dal 1 giugno 1992 se le carte di credito sono state rilasciate o rinnovate dal 13 maggio 1991 sino alla data di entrata in vigore della presente legge e i soggetti emittenti devono versare l'imposta annuale entro il giorno 20 del mese di agosto 1991".

-----

AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.

-----

AGGIORNAMENTO (50)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#):

1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa  
21-bis

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))

TARIFFA

(PARTE II)

((ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO SOLO IN CASO D'USO))

# Articolo della tariffa

22

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Conti dei cu-	1. All'ufficio del	1. Le	
ratori ed altri	registro o con	disposizioni	
amministratori	marche.	del comma 1	
giudiziari; atti		si applicano	
relativi alla		anche agli	
concessione del		atti e	
servizio di		documenti	
riscossione dei		uniti a	
tributi di cui		corredo dei	
al decreto del		conti, se non	
Presidente della		sono soggetti	
Repubblica 28		a bollo fin	
gennaio 1988, n.		dall'origine.	
43, e atti di			
prestazione			
delle relative			
cauzioni: per			
ogni foglio.....	20.000		
-----			

((29)) ((50))

## ----- AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a

L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

-----

#### AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

-----

#### AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegata A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

-----

#### AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

-----

#### AGGIORNAMENTO (50)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-		
	se	nali	
=====			
1. Ricevute per		1. All'ufficio del	
versamento o		registro o con	
svincolo di		marche.	
somme o valori			
depositati in			
garanzia o per			
semplice custo-			
dia presso			
pubbliche			
amministrazioni			
statali o locali			
compresi i			
depositi			
doganali e			
giudiziari: per			
ogni ricevuta...	20.000		
2. Ricevute e			
note di consegna			
di merci con o			
senza l'indica-			
zione del			
prezzo: per ogni			
documento.....	20.000		
-----			

(29) ((50))

-----  
AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite

nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

-----

#### AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

-----

#### AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

-----

#### AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.

-----

#### AGGIORNAMENTO (50)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10,



lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

#### Articolo della tariffa

24

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-		
	se	nali	
=====			
1. Atti e		1. All'ufficio del	1. L'imposta
documenti di cui		registro o con	e' dovuta sin
all'art. 2		marche.	dall'origine
redatti sotto			se per gli
forma di			atti e docu-
corrispondenza o			menti e' ri-
di dispacci			chiesta dal
telegrafici,			<a href="#">Codice Civile</a>
ancorche'			a pena di
contenenti			nullita' la
clausole di cui			forma scritta
all'art. 1341			o se hanno
del Codice			per oggetto
civile:			locazioni di
per ogni foglio			immobili
o esemplare.....	20.000		soggetti a
			registrazione
			in termine
			fisso, cessio-
			ni di aziende
			o costituzio-
			ne di diritti
			di godimento
			reali o per-
			sonali sulle
			stesse.
-----			

-----  
AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

-----  
AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

-----  
AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

-----  
AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

-----  
AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11".

Articolo della tariffa

25

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
	-----		
	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Documenti	1. All' ufficio	1. I documenti	
concernenti	del registro o con	di cui contro	
qualsiasi	marche.	sono soggetti	
movimento o		all'imposta	
ricevimento di		in caso d'uso	
denaro, titoli o		a condizione	
valori di		che presso il	
qualunque		competente	
quantita' o		ufficio del	
importo scambia-		registro sia	
ti tra casa		depositato il	
madre o centrale		certificato	
di un ente		attestante	
pubblico o		le qualifiche	
privato, o di		rispettive,	
una impresa, e		a meno che	
proprie filiali,		esse non	
succursali, se-		risultino ai	
di, depositi e		fini dell'im-	

e stabilimenti,		posta sul
nonche'		valore
quelli scambiati		aggiunto.
tra un ente		2. Le quali-
pubblico o		fiche debbono
privato,		risultare
un'impresa		dall'intestazioni
commerciale o		degli atti.
industriale e		
propri ausilia-		
ri,		
intermediari o		
spedizionieri:		
per ogni foglio		
o esemplare..... 20.000		

(29) ((50))

#### AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

#### AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di

bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A  
 annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  
 n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella  
 misura unica di lire 10.000".

-----

#### AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla  
[L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che  
 "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla  
 tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della  
 Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni,  
 stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni  
 del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

-----

#### AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma  
 150) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1996.

-----

#### AGGIORNAMENTO (50)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla  
[L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10,  
 lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del  
 Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento  
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): 1) le  
 parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

### Articolo della tariffa

26

=====				
		Imposte		
		dovute		
		(lire)		
Indicazione degli		-----		
atti soggetti a		Pro-	Modo di pagamento	
imposta		por-		
		Fis-	zio-	
		se	nali	
=====				
1. Documenti,			1. All'ufficio del	
elenchi, ruoli,			registro o con	
matricole e			marche.	
simili relativi				
all'esercizio ai				
mestieri, arti o				

professioni: per			
ogni foglio o			
esemplare.....	20.000		

-----

((29)) ((50))

-----  
**AGGIORNAMENTO (14a)**

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

-----  
**AGGIORNAMENTO (15)**

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

-----  
**AGGIORNAMENTO (19)**

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni,

stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

-----  
AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

-----  
AGGIORNAMENTO (50)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

27

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
	-----		
	Pro-  Modo di pagamento		N o t e
	por-		
	Fis- zio-		
	se  nali		
=====			
1. Atti e		1. All'ufficio del	
documenti da		registro o con	
chiunque		marche.	
rilasciati che,			
secondo le			
vigenti			
disposizioni di			
legge o			
regolamentari,			
devono			
accompagnare le			
merci durante il			
loro trasporto e			
spaccio ovvero			
attestarne			
caratteristiche,			



pesi, misure o			
altre qualita':			
per ogni foglio			
o esemplare.....	20.000		

(29) ((50))

#### AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

#### AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

#### AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni,



stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

-----  
AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1996.

-----  
AGGIORNAMENTO (50)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

28

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Tipi,		1. All'ufficio del	
disegni,		registro o con	
modelli, piani,		marche.	
dimostrazioni,			
calcoli ed altri			
lavori degli			
ingegneri,			
architetti,			
periti, geometri			
e misuratori;			
liquidazioni,			
dimostrazioni,			
calcoli ed altri			
lavori contabili			
dei liquidatori,			
ragionieri e			
professionisti			

/in genere: per	/	/	/
/ogni foglio o	/	/	/
/esemplare.....	/600	/	/

((53))

#### AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

#### AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

#### AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

-----

#### AGGIORNAMENTO (53)

Il Decreto 24 maggio 2005 (in G.U. 28/05/2005, n. 123) ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera c)) che "Alla tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#), e modificata dall'[art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito dalla [legge 30 luglio 2004, n. 191](#), sono apportate le seguenti modifiche: [...]

c) all'art. 28 le parole «lire 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,52»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 giugno 2005.

#### Articolo della tariffa

29

=====				
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte			
	dovute			
	(lire)			
	-----			
	Pro-   Modo di pagamento			N o t e
	por-			
	Fis-   zio-			
	se   nali			
=====				
1. Titoli di		1. All'ufficio		
credito prove-		del registro		
nienti		o con marche.		
dall'estero:				
a) ((LETTERA				
ABROGATA DAL				
D.L. 12 LUGLIO				
2004, N. 168,				
CONVERTITO CON				
MODIFICAZIONI				
DALLA L. 30				
LUGLIO 2004,				
N. 191))				

b) cambiali	Nella	2. Marche per		
	stessa	cambiali da		
	misura	annullarsi		
	stabilita	dagli uffici		
	per le	del registro		
	cambiali	o dagli		
	emesse	uffici		
	nello	postali o		
	Stato.	visto per		
		bollo. Per le		
		cambiali		
		assogget-		
		tate		
		all'imposta		
		di bollo o ad		
		imposta a		
		questa		
		assimi-		
		labile da		
		parte di		
		stati esteri,		
		l'imposta e'		
		ridotta alla		
		meta'.		
c) cambiali e				
titoli				
equivalenti, di				
cui al primo				
comma dell'art.				
32 della legge				
24 maggio 1977,				
n. 227, emessi				
all'estero				
all'ordine di				
operatori				
nazionali a				
fronte di credi-				
ti destinati a				
formare oggetto				
di assicu-				
razioni o di				
finanziamento o				
all'ordine di				
istituti italia-				
ni o al portato-				
re a fronte di				
operazioni di				

cui all'art. 15,			
lettere g) e h),			
della stessa			
legge: ((...))	((0,1 per		
	mille))		

-----

-----

#### AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

-----

#### AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

-----

#### AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni,

stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

#### Articolo della tariffa

30

((

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Atti diversi	Nella	1. All'ufficio del	1. Quando
da quelli	stessa	registro o con	l'imposta e'
indicati	misura	marche.	commisurata
nell'art. 29	degli		al valore
documenti e	atti		dell'atto o
registri	similari		documento
provenienti	compiuti		indicato in
dall'estero,	nello		moneta este-
aventi contenuto	Stato		ra, la liqui-
corrispondente a			dazione dell'
quello di atti,			imposta si fa
documenti e			secondo il
registri che so-			cambio uffi-
no soggetti			ciale vigente
nello Stato			alla data di
all'imposta			presentazione
			per la
			registrazione
-----))			

-----

#### AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

#### AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

#### AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

#### Articolo della tariffa

31

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e

imposta		por-	
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Biglietti del		1. All'ufficio del	
lotto e delle		registro o con	
lotterie e		marche.	
cartelle delle			
tombole			
autorizzate: per			
ogni esemplare.. 20.000			
-----			

(29) ((50))

#### ----- AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

#### ----- AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella



misura unica di lire 10.000".

-----

AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

-----

AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1996.

-----

AGGIORNAMENTO (50)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11".

Articolo della tariffa  
32

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Atti,		1. All'ufficio del	
documenti,		registro o con	
registri ed ogni		marche.	
altro scritto,			
per i quali non			
sono			
espressamente			
previsti il			
pagamento			

dell'imposta sin			
dall'origine			
ovvero			
l'esenzione:			
-----			
per ogni			
esemplare			
dell'atto,			
documento o di			
altro scritto	20.000		
-----			
per ogni cento		1. All'ufficio del	
pagine o frazio-		registro o con	
ne di cento pa-		marche.	
gine del regi-			
stro o del rela-			
tivo estratto	20.000		
-----			

(29) ((50))

#### ----- AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'[art. 825 del codice di procedura civile](#): da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

#### ----- AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 29 dicembre 1990, n. 405](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

-----  
AGGIORNAMENTO (19)

Il [D.L. 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito con modificazioni dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 e' elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

-----  
AGGIORNAMENTO (29)

La [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1996.

-----  
AGGIORNAMENTO (50)

Il [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2004, n. 191](#), ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992](#): 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo  
della tariffa  
33

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))

Articolo della tariffa  
34

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))

Articolo  
della tariffa  
35

((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))

**Articolo  
della tariffa  
36**

**((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,  
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))**

**Articolo  
della tariffa  
37**

**((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,  
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))**

**Articolo  
della tariffa  
38**

**((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,  
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))**

**Articolo  
della tariffa  
39**

**((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,  
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))**

**Articolo  
della tariffa  
40**

**((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,  
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))**

**Articolo  
della tariffa  
41**

**((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,  
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))**

**Articolo  
della tariffa  
42**

**((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,  
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))**

**Articolo  
della tariffa  
43**

**((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,  
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))**

**Articolo  
della tariffa  
44**

**((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,  
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))**

**Articolo  
della tariffa  
45**

**((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,  
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))**

**Articolo della tariffa  
46**

**((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,  
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))**

**Articolo della tariffa  
47**

**((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,  
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))**

**Articolo della tariffa  
48**

**((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,  
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))**

**Articolo della tariffa  
49**

**((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,  
RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))**

**Articolo della tariffa  
50**

**((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106,**

RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196) ))

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Andreotti

TABELLA

((ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO))

ALLEGATO B

Art. 1.

*Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.*

Art. 2.

*((Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni)).*

Art. 3.

*((Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato)).*

Art. 4.

*Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.*

Art. 5.

*Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie*

presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse. (9)

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento ((, anche esecutivo,)) per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera ((dei concessionari del servizio nazionale di riscossione)).

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonche' documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'[art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843](#).

-----

#### AGGIORNAMENTO (9)

Il [D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955](#) ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che le integrazioni e correzioni apportate al secondo comma del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1973.

#### Art. 6.

((Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione e' applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto)).

#### Art. 6-bis.

((Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'[articolo 66, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29](#)

-----  
AGGIORNAMENTO (74)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che la presente modifica si applica dal 1° gennaio 2018.

Art. 7.

Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi ((o garantiti)) dallo Stato, nonche' le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici della societa' Poste Italiane SPA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o societa' di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione ((, la negoziazione o la compravendita)) di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonche' per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

Art. 8.

Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorita', pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.



Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma e' necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorita' di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'[art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173](#).

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

#### Art. 8-bis.

((Certificati anagrafici richiesti dalle societa' sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza)).

#### Art. 8-ter.

((Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorita', per i quali vi sia un nesso di causalita' con l'evento)).

#### Art. 9.

((Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonche' atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennita' e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.

Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilita', degli assegni e delle indennita' di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione)).

#### Art. 10.

Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

## Art. 11.

((Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonche' negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonche' per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso)).

## Art. 12.

((Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;

2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;

3) in materia di pensioni dirette o di reversibilita';

4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze)).

## Art. 13.

Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli [articoli 400 e seguenti del codice civile](#); atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'[art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173](#).

#### Art. 13-bis.

((Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo [codice della strada](#), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), a soggetti la cui invalidita' comporta ridotte o impedito capacita' motorie permanenti)).

#### Art. 14.

Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.

Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorieta' rese ai sensi degli [articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 15.

Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

((Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.))

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benessere all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi resituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE.

#### Art. 16.

((Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonche' comunita' montane sempreche' vengano tra loro scambiati)).

**Art. 17.**

Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

**Art. 18.**

((Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;

b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare orientrino per prestare servizio militare;

c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;

d) per gli indigenti)).

-----

**AGGIORNAMENTO (5)**

Il [D.P.R. 18 aprile 1979, n. 169](#) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto concernenti le agevolazioni tributarie hanno effetto dal 1 gennaio 1974".

**Art. 19.**

Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

**Art. 20.**

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427](#))) ((21))

-----

**AGGIORNAMENTO (21)**

Il [D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito con modificazioni dalla [L. 29 ottobre 1993, n. 427](#), ha disposto (con l'art. 66, comma 5) che "Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto nonche' alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie".

#### Art. 21.

Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprieta' di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.

Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

#### Art. 21-bis.

((Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonche' di prestiti agrari di esercizio di cui al [regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 5 luglio 1928, n. 1760](#), ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia)).

#### Art. 22.

Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennita' di espropriazione.

#### Art. 23.

Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti. ((9))

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri  
ANDREOTTI

-----  
AGGIORNAMENTO (9)

Il [D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955](#) ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Alla tabella allegato B annessa al [decreto del](#)

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

Art. 24. - e' sostituito dal seguente:

"Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonche' domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti".

Art. 25. - e' sostituito dal seguente:

"Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di societa' di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui allo art. 2161 del codice civile e documenti con simili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti".

Art. 26. - e' sostituito dal seguente:

"Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennita' e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato".

Art. 27. - e' sostituito dal seguente:

"Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere".

Art. 24.

((Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonche' domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.))

Art. 25.

((Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di societa' di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui allo art. 2161 del codice civile e documenti con simili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.))

Art. 26.

((Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi,

*indennita' e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.))*

*Art. 27.*

*((Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.))*

*Art. 27-bis.*

*1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) ((nonche' dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI)).*

*Art. 27-ter.*

*((Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari)).*

*Art. 27-quater.*

*((Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilita' e di brevetti per modelli e disegni ornamentali)).*

*Art. 28.*

*((Conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del [comma 1 dell'articolo 126-viciesquater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.](#)))*